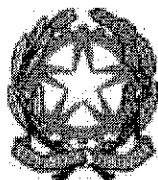


ORIGINALE

N. 1135/15 REG.PROV.COLL.
N. 00987/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 987 del 2015, proposto da:
Bruno Specchiarelli, Umberto Pinetti, Guido Pietro Colombo,
Alberto Barcaro, Francesco Casella, Paolo Clerici, Alessandro Corini,
Marina Gusmini, Maria Daniela Maiuolo, Rosella Mangano, Mauro
Norcini, Adriano Peruzzotti, Melania Petroni, Alessandra Pinetti,
Barbara Rizzetto, Matteo Zantonio, rappresentati e difesi dall'avv.
Federica Sessa, con domicilio eletto presso la sede del Tar in Milano,
Via Corridoni, 39;

contro

Ministero dell'Interno - U.T.G. Prefettura di Varese, III
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gallarate;

per l'annullamento

della delibera n. 62 del 2 maggio 2015 della III Sottocommissione

Dr

Elettorale Circondariale di Gallarate, comunicata in data 3 maggio 2015 ai delegati della lista, con la quale è stata ricusata la Lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale alle elezioni amministrative del 31 maggio 2015 del Comune di Somma Lombardo recante il contrassegno "Cerchio blu racchiudente guerriero con spada e scudo con impresso leone alato con spada e libro chiuso, contornato nella parte superiore dalla scritta 'LEGA NORD', il tutto in colore blu. Alla destra del guerriero è posizionato il Sole delle Alpi rappresentato da sei petali disposti all'interno di un secondo cerchio, verde come i petali, sotto al quale è impresso cerchio blu racchiudente il profilo stilizzato della Lombardia, in colore rosso, con al centro guerriero blu con spada e scudo contornato nella parte superiore dalla scritta 'LEGA LOMBARDA ', rossa. Nella parte inferiore del cerchio, inserita in settore blu, è la parola 'PADANIA' di colore bianco", nonché di tutti gli atti presupposti e successivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2015 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti in qualità di candidati e presentatori della lista Lega Nord – Lega Lombarda alle elezioni comunali di Somma Lombardo, impugnano l'esclusione della lista dalla competizione elettorale, disposta per il mancato raggiungimento del numero minimo di presentatori della lista, per i seguenti motivi.

I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e ss. del d.P.R. n. 570/1960; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 del d.P.R. n. 445/2000. Violazione degli artt. 1 e 48 della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

II) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e ss. del d.P.R. n. 570/1960; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 del d.P.R. n. 445/2000 sotto altro profilo. Violazione degli artt. 1 e 48 della Costituzione.

All'udienza del 8 maggio 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Dall'esame degli atti risulta che i rappresentanti della lista Lega nord Lega lombarda hanno presentato al Comune la lista per le elezioni comunali alle ore 10.45 del giorno 1 maggio 2015.

La Commissione elettorale circondariale ha disposto l'esclusione in considerazione del fatto che uno dei moduli contenenti le firme di sedici sottoscrittori della lista non conteneva l'autenticazione delle sottoscrizioni. L'esclusione di questo modulo ha comportato che il



numero dei sottoscrittori della lista scendesse da 114 a 98, con conseguente esclusione della lista per mancanza di n. 2 firme necessarie a raggiungere il numero minimo di 100.

In merito occorre rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non può ritenersi che la sottoscrizione apposta dal consigliere comunale Matteo Zantomio a lato del nono nominativo sia da sola sufficiente ad integrare l'autenticazione delle otto firme collocate a monte della suddetta sottoscrizione. Infatti essa è stata posta a margine con la dicitura "annullata" al solo scopo di cancellare l'indicazione del nominativo "Casagrande Susanna". Non c'è quindi alcuna dichiarazione di autenticazione delle firme né alcuna assunzione di responsabilità in merito, ma la firma è stata apposta ad altro scopo.

Tuttavia il Collegio ritiene necessario valorizzare il fatto che la lista, comprendente l'elenco mancante della sottoscrizione in calce, è stato depositato dai presentatori della lista alle ore 10.45, come risulta dalla certificazione rilasciata dal segretario comunale, cioè ben prima del termine ultimo fissato per le ore 12.00.

In merito le istruzioni per la presentazione delle candidature per le elezioni comunali prevedono espressamente che "È, tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti

nelle liste del comune, ecc.”.

Anche la giurisprudenza ha affermato che l'autenticazione delle firme dei presentatori di una lista di candidati elettorali non costituisce un semplice mezzo di prova ma è un requisito prescritto dall'art. 28 T.U. 16 maggio 1960, n. 570, per garantire nell'interesse pubblico, col vincolo della fede privilegiata, la certezza della provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla _____ sottoscritta; pertanto, poichè la mancanza o l'irritualità dell'autenticazione determina la nullità insanabile della sottoscrizione, e quindi dello stesso atto di presentazione delle candidature, tale nullità perde ogni rilevanza pratica solo se viene neutralizzata dal compimento dell'atto omesso o dalla rinnovazione dell'atto viziato purchè tanto l'uno quanto l'altro siano posti in essere prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste (Cons. Stato, Sez.V, 29 giugno 1979, n. 470).

Qpr

Nel caso in questione la presenza di un principio di prova che le firme erano state raccolte da uno specifico autenticatore, data dalla sottoscrizione a margine della cancellazione di un nome, e la presentazione della lista ben prima del termine ultimo, rendeva necessario che il segretario comunale provvedesse ad un primo esame della documentazione presentata con invito alla regolarizzazione della stessa, da effettuare chiaramente entro il termine ultimo delle ore 12.00 previsto per la presentazione.

In mancanza dell'invito alle parti a completare la documentazione

presentata e dell'indicazione nella ricevuta di ricezione della documentazione, che una parte di essa era irregolare, deve ritenersi che il vizio della documentazione presentata, costituita dalla mancanza dell'autenticazione di due firme, sia irrilevante in quanto non imputabile esclusivamente ai presentatori della lista ma anche agli uffici competenti alla ricezione ed al controllo degli atti presentati con largo anticipo rispetto al termine ultimo.

In definitiva il ricorso va accolto con conseguente ammissione della lista ricorrente alle elezioni del Comune di Somma Lombardo.

3. Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ammette la lista ricorrente alle elezioni comunali di Somma Lombardo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Mauro Gatti, Primo Referendario

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Oreste Di Nino

IL PRESIDENTE

Adriano

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 8 MAG 2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

